



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 150/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69345** depositato in data 23.10.2023, proposto da **S. M. (C.F. OMISSIS)**, nata OMISSIS, elett.te dom.ta in Palermo alla Via Tintoretto, n. 4, Studio Legale dell'Avv. Biagio Riccardo Marotta), con gli Avv. Rosario Culotta e Mariacaudia Culotta da cui è rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in atti - pec: rosario.culotta@cert.avvocatitermini.it, mariacaudia.culotta@cert.avvocatitermini.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.04.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle difese rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“ritenere e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del silenzio serbato all'INPS in merito alla richiesta pensione di reversibilità del 5.12.2018 di S. M. e della comunicazione del 7 settembre 2020 dell'INPS in ordine al presunto rigetto della predetta richiesta intervenuto oltre il termine prescritto ex lege, in data 29.07.2019, quando si era già formato il silenzio rigetto, che, formalmente e sostanzialmente, oppone e impugna, ed è stato comunicato a posteriori – esclusivamente al sottoscritto avvocato – a distanza di oltre un anno dalla dichiarata adozione; per l'effetto e in ogni caso, ritenere e dichiarare che la pensione di reversibilità di B.C., nato OMISSIS e deceduto a OMISSIS il OMISSIS, spetta, in virtù del pregresso rapporto di coniugio, alla ricorrente, che non ha contratto nuove nozze e che riceveva dall'ex marito l'assegno di divorzio di euro 600.00 (seicento/00) mensili giusta la convenzione di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 29 giugno 2017; stabilire e determinare che alla sig.ra M. S., non essendoci figli aventi diritto, sia erogata la pensione di reversibilità di B. C. V. M., nato a Brolo il 9 novembre 1942 e deceduto a Cefalù il 20 ottobre 2018, nella (intera) misura di legge - pari al 60% di quella goduta in vita dal titolare - oltre gli arretrati maturati e la svalutazione, con decorrenza,*

computo ed effetti dal giorno 01 novembre 2018, mese successivo alla data di morte di B. C. V. M. (OMISSIS)...”.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, la ricorrente espone che:

a) con decreto del 4-5 maggio 1987, il Tribunale Civile di Termini Imerese aveva omologato la separazione consensuale richiesta congiuntamente dalla ricorrente e dal dr. B. C. V. M., all’epoca suo marito (prod. n. 03);

b) in costanza di matrimonio erano due figli, da anni entrambi maggiorenni, emancipati ed autosufficienti;

c) in difetto di riconciliazione, i coniugi avevano raggiunto, in data 29.06.2017 ed ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014, accordo finalizzato allo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio davanti l’Ufficiale dello Stato Civile di Cefalù (doc. nn. 4, 05, 6 e 7);

d) in data 22 ottobre 2018, si era verificato il decesso del dott. C. B.;

e) ella, in data 5 dicembre 2018, aveva inoltrato all’INPS richiesta per la concessione della pensione di reversibilità (all. 8-11) non essendo convolata a nuove nozze;

f) la domanda *de qua* è rimasta priva di riscontro nel termine prescritto (120 gg.) e, conseguentemente, sulla stessa si era formato il silenzio rigetto;

g) tuttavia, prodotti ad INPS in data 12.05.2020 “interpello” e poi (il successivo 14.08.2020) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ella si vedeva comunicato (in data 07.09.2020) il diniego sull’istanza di pensione di reversibilità (prod. n. 15), asseritamente formato il precedente il 29.07.2019,

“in quanto dalle verifiche effettuate..., non risulta che, all’atto del decesso del sig. B., la signora fosse titolare di assegno periodico

alimentare/divorzile, tanto più che sulla pensione diretta del dante causa non veniva trattenuta alcuna somma afferente al prefato assegno, ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970".

III. Su queste premesse in fatto, la ricorrente deduce che al coniuge divorziato compete la pensione di reversibilità a condizione che goda di assegno divorzile e non abbia più contratto matrimonio e che, ancora, non rientrava nelle attribuzioni di INPS stabilire se l'assegno dovuto all'altro coniuge dovesse essere trattenuto (alla fonte) dalla pensione (o, prima, dallo stipendio) del coniuge premorto, il quale, quando in vita, vi provvedeva direttamente e personalmente. In particolare - sottolinea la ricorrente - l'obbligo dell'assegno vedovile non nasce dall'art. 5 della legge 898/1970, come illegittimamente INPS pare ritenere, atteso che an e quantum del medesimo non sono stati sanciti dal Tribunale ma risultano, propriamente, concordati tra i coniugi sia in sede di separazione consensuale (e non giudiziale) sia nell'accordo di divorzio. Di qui, in sintesi, la inapplicabilità del citato art. 5, non ricorrendo in fattispecie l'ipotesi del divorzio giudiziale bensì quella di accordo ex art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162: disposizione, questa, che d'altronde costituisce *ius superveniens* rispetto alla norma posta dal richiamato art. 5. Analogamente, insiste parte ricorrente, fuoriesce dai compiti INPS quello di sindacare o censurare "le condizioni...concordate" tra le parti per come risultanti dall'accordo ex art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162. Tale essendo il contesto di riferimento, puntualizza la S., allora vi è da osservare che, con l'art. 3) della convenzione divorzile, i coniugi convennero che "il sig. B.corrisponderà alla sig.ra S. la somma mensile di € 600.00 (euro seicento/00) mensili....", il

cui titolo, evidentemente, non può che essere quello di assegno divorzile, tenuto conto che, in sede di separazione consensuale (art. 5 del relativo ricorso congiunto), la casa, già adibita a residenza coniugale, era stata lasciata in uso alla ricorrente e verso quest'ultima, già allora, il marito si era obbligato alla corresponsione di lire 1.200.000 (di fatto, corrispondenti agli euro 600.00 odierni previsti dall'accorso divorzile). Di qui la sicura sussistenza dei presupposti per accogliersi la domanda introduttiva e per concludere nel senso della illegittimità dei provvedimenti espressi o taciti formati da INPS.

IV. La S. fa presente, ancora, che il complesso dei rilievi giuridico-fattuali esposti ai precedenti punti II e III sono già stati portati all'attenzione del Tribunale civile di Palermo, Sez. Lavoro, il quale, con propria sentenza pronunciata il 13.12.2022, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a favore di questa Corte. In termini nuovi, rispetto alla prospettazione articolata innanzi al G.O., la ricorrente fa presente a questa Corte che l'interpretazione della disciplina giudica di riferimento, fatta propria da l'INPS, contrasta sia con il significato letterale della norma sia con gli indirizzi amministrativi interni (e auto-vincolanti) dell'Istituto. Precisamente: parte intimata, inizialmente, con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015 aveva predicato il diritto del coniuge alla reversibilità, anche in caso di separazione per colpa o addebito stabilito da sentenza passata in giudicato (ma soltanto se titolare di assegno di mantenimento); successivamente (circolare n. 19 dell'01 febbraio 2022) ha recepito il corretto orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alla Suprema Corte di legittimità (Cass. 2606/2018 e 7464/2019).

V. In data 30.01.2024, si è costituito INPS concludendo per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la prescrizione estintiva quinquennale dei ratei eventualmente dovuti. Parte convenuta, ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento, è dell'avviso che il beneficio oggi controverso competa al coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 Legge n. 898/1970, nonché, in quota, in caso di concorrenza con il coniuge superstite. In particolare, l'ex coniuge, in caso di divorzio, ha diritto a percepire la prestazione previdenziale di reversibilità ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/87, se ed in quanto ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti alla cui prova è tenuto il richiedente: a) titolarità pregressa all'assegno divorzile; b) permanenza dello stato di ex coniuge, nel senso cioè l'avente diritto non deve aver contratto nuove nozze; c) anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio; d) titolarità dell'assegno divorzile. Ora, osserva INPS, nel caso di specie parte ricorrente difetta del requisito della titolarità dell'assegno divorzile di cui alla precedente lettera a). Sottolinea parte convenuta, in ogni caso, che, con riferimento al requisito della titolarità dell'assegno divorzile ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito il principio per cui *“ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto*

all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare» (Cass., Sez. U., 24 settembre 2019, n. 22434). Per questa via, sostiene INPS, l'operato da esso mantenuto è certamente legittimo.

VI. In data 02.02.2024, parte ricorrente, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi PF (Persone Fisiche) anni 2018 – 2019 (relative rispettivamente agli anni 2017 e 2018), da lei presentate, da cui emerge che la stessa esponeva, nel Quadro RC Redditi di Lavoro dipendenti e assimilati – Sezione II, per l'anno 2017, l'importo di € 3.099,00 pari al totale degli assegni di mantenimento ricevuti (in tutto l'anno di riferimento) dal marito, Dr. C. B., e, per l'anno 2018, l'importo di € 2.583,00 pari al totale degli assegni di mantenimento ricevuti e inferiore a quello dell'anno precedente in dipendenza della sopravvenuta – in data 22 ottobre 2018 - morte del coniuge.

VII. All'udienza del 23.02.2024, stante la indisponibilità dell'Avv. Culotta Rosaria a raggiungere in tempi utili i locali di udienza per ragioni di traffico – per come rappresentate dal procuratore speciale presente – e per le ragioni meglio cristallizzate nel relativo verbale, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza in cui, sulle opposte conclusioni rassegnate dalle parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. Stabilisce l'art. 9 co. 2 della L. 898/1979 che, *“in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”*. La disposizione normativa testualmente condiziona il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità a due presupposti: (i) che egli non sia passato a nuove nozze e (ii) e che egli sia titolare di assegno divorzile. Come recentemente avvertito, *“quest'ultimo, a sua volta, è giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. In virtù di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (sentenze n. 419 del 1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo-compensative”* (C. cost. n. 25/2022). Ora, la giurisprudenza di appello di questa Corte (Sez. I, n. 55/2019; cfr. altresì, questa Sezione, sent. n. 901/2022), facendo ampio richiamo all'orientamento della Suprema Corte di legittimità (nn. 9054/2016; 3635/2012; 10458/2002; n. 8113/2000), non solo ha ribadito che l'ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità se –

fra l'altro - anche titolare dell'assegno divorzile, ma ha altresì escluso che all'assegno divorzile sia equipollente l'eventuale *“conferimento, in unica soluzione, al coniuge che ne abbia diritto, di somme o di altre utilità patrimoniali ovvero la costituzione di diritti come l'abitazione della casa coniugale ed il comodato dei mobili e degli arredi, attuati, per concorde determinazione delle parti...in funzione di una definitiva regolazione dei loro rapporti economici”*. L'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 è stato interpretato autenticamente, del resto, dall'art. 5 della legge n. 263/2005, il quale ha specificato che la disposizione interpretata debba intendersi *“nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”*. La giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 25/2022 cit.) ha posto in evidenza che la disposizione di interpretazione autentica si propone *“di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio...”*.

3. Il quadro normativo, e l'esegesi giurisprudenziale che ne è discesa, non lascia dubbi sulla circostanza che, ancora oggi, il diritto vivente sia nel senso che la percezione dell'assegno divorzile – o almeno una qualificata aspettativa al suo ottenimento - integri un presupposto affinché l'ex coniuge del *de cuius*, già titolare di pensione diretta, possa anelare al beneficio della reversibilità. Anzi, secondo costante giurisprudenza civile di legittimità, a cui si intende dare continuità, ancor prima dell'intervento di interpretazione

autentica della L. n. 898 del 1970, ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito (ex art. 9 L. n. 898/1970, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987) della titolarità dell'assegno - disciplinato dal richiamato art. 5 - presuppone il riconoscimento *giudiziale* del cosiddetto assegno divorzile, a seguito di proposizione della relativa domanda; non è sufficiente, dunque, il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o anche sulla base di convenzioni tra le parti (cfr. Cass., Sez. Lav, n. 15242/2000; Id. nn. 412/1996, 14111/1999 e 457/2000). Il citato avviso giurisprudenziale è stato, nuovamente ed espressamente, ribadito in tempi assai recenti dalla Suprema Corte (Cass, sez. I, sent. n. 10291/2023), la quale – occupandosi dell’inversa tesi della revoca/modifica convenzionale dell’assegno divorzile riconosciuto in via giudiziale – ha sottolineato, ponendo a base delle proprie statuizioni i principi di sistema più sopra ricostruiti, che l’ *“intervento giudiziale si giustifica proprio in ragione degli ulteriori effetti giuridici che si producono nelle rispettive sfere patrimoniali delle parti e dei terzi (istituti e casse previdenziali), in caso di eventuale decesso del titolare dell'assegno pensionistico già coniugato con il titolare dell'assegno divorzile. In realtà, è proprio l'intreccio di questi interessi patrimoniali eterogenei riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti ovvero alle casse previdenziali e, da ultimo, anche all'eventuale altro coniuge superstite che consiglia il necessario accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, quale requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, nei termini già sopra chiariti, senza che siano a ciò sufficienti meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio*

giurisdizionale”.

4. Così stando le cose, nella ricorrente difetta l’imprescindibile presupposto della percezione dell’assegno divorzile, riconosciutole *ope iudicis*, onde la medesima possa legittimamente aspirare alla pensione di reversibilità per cui è processo. Non può supplire a tale assenza, per quanto detto, l’evenienza che, con l’art. 3 della convenzione divorzile in atti, i coniugi convennero che “*il sig. B. corrisponderà alla sig.ra S. la somma mensile di € 600.00 (euro seicento/00) mensili...*”: condizione economica che, a dire di parte ricorrente, integra “assegno divorzile” (convenzionale) o ne svolge comunque la funzione. Infatti, agli effetti dell’accertamento del diritto a pensione privilegiata, il riconoscimento *giudiziale* dell’assegno divorzile costituisce requisito che non ammette equipollenti né abilita il Giudice del rapporto pensionistico ad accertamenti incidentali. In questo senso è il meridiano quadro normativo di riferimento per come interpretato da consolidata giurisprudenza civile di legittimità e contabile.

5. La complessità delle questioni giuridiche sottese alla definizione del giudizio fonda la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.04.2024**.

Il Giudice

